

Condizioni Generali Syrma s.n.c. - “Garanzia di Funzionamento”

Art. 1. Definizioni

- **“Imprenditore”**: Syrma s.n.c. di Giorgio Andrea Scarpa & C. con sede in Ponzano Veneto (TV), Via dei Bersaglieri n. 38, partita I.V.A. 04416630269 , iscritta al Registro Imprese, presso la Camera di Commercio di Treviso, al nr. TV – 348266.

- **“Cliente”**: il proprietario o il titolare dell’impianto termico installato e che beneficerà della presente “Garanzia di Funzionamento”.

- **“Garanzia di Funzionamento”** si intende la garanzia che l’impianto a pedane termiche VARIO installato nel locale del Cliente abbia un funzionamento regolare per la durata stabilita.

- **“Impianto”** si intende l’impianto a pedane termiche VARIO (complete di tutti i loro componenti idraulici e/o elettrici), installato e collaudato dall’imprenditore o da un suo delegato e regolarmente pagato dal Cliente.

Art. 2. “Garanzia di Funzionamento”

2.1. La “Garanzia di Funzionamento” ha lo scopo di garantire, da parte della società Syrma s.n.c., il buon funzionamento dell’Impianto a pedane termiche per la durata pattuita.

2.2. L’Imprenditore, in forza del rilascio della presente “Garanzia di Funzionamento” assume l’obbligo di effettuare sull’Impianto tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantirne il buon funzionamento.

2.3. Sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria:

- tutti i guasti o difetti di fabbricazione/assemblaggio che inficiano sul buon funzionamento delle pedane termiche (sia VARIO ELECTRO che VARIO HYDRO);

- tutti i guasti che interessano le componentistiche del quadro di comando di VARIO ELECTRO;

Art. 3. Interventi di Riparazione

3.1. In caso di guasto o malfunzionamento, l’Imprenditore provvederà ad assumersi gli oneri necessari per rimettere in funzione l’impianto, ovvero per fornire al cliente materiali e prestazioni necessari al ripristino del sistema. Sono a carico dell’Imprenditore i costi per l’intervento.

Art. 4. Durata della “Garanzia di Funzionamento”

4.1. La presente “Garanzia di Funzionamento” ha durata annuale con tacito rinnovo, di anno in anno, per un massimo di otto anni (oltre alla Garanzia di Legge), fermo il riconoscimento del diritto di recesso del Cliente.

4.2. La stessa decorrerà dal momento in cui sarà redatto il verbale di collaudo dell’Impianto sottoscritto dall’Imprenditore o un suo delegato e dal Cliente.

4.3. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato dal Cliente entro 3 mesi dalla scadenza annuale, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

4.4. Ogni eventuale comportamento da parte dell’Imprenditore, successivo alla data di scadenza sopra indicata (per decorso o per recesso), non potrà essere interpretato come tacita volontà di ulteriore operatività rispetto alla data stabilita della Garanzia.

4.5. La sostituzione ovvero la riparazione dell’Impianto non inciderà sulla durata della “Garanzia di Funzionamento”, che rimane fissa ed invariabile.

Art. 5. Revoca della “Garanzia di Funzionamento”

5.1. All’Imprenditore è data la facoltà di revocare la “Garanzia di Funzionamento” mediante invio di lettera raccomandata e senza la necessità di preventiva messa in mora, qualora si vengano a verificare le seguenti condizioni:

- il Cliente abbia fornito false dichiarazioni all'Imprenditore, anche tramite terzi, in considerazione di denuncia di eventi dannosi all'impianto;
- il Cliente non abbia provveduto nei termini pattuiti al pagamento del canone annuale ovvero al pagamento delle prestazioni non comprese nella presente "Garanzia di Funzionamento";
- il Cliente abbia sospeso il pagamento del canone annuale a fronte di asserite contestazioni di inadempimento in capo all'Imprenditore.

Art. 6. Corrispettivo Canone Annuale

6.1. Il corrispettivo potrà essere di 2 tipi:

- Il Cliente corrisponderà all'inizio di ogni singolo anno e previo ricevimento di regolare fattura da parte dell'Imprenditore, per le prestazioni previste dalla "Garanzia di Funzionamento" un canone annuale un corrispettivo annuo pari al 1% (min. 100€), oltre I.V.A., del prezzo d'acquisto dell'Impianto, I.V.A. esclusa.
- Il Cliente corrisponderà al pagamento dei 10 anni in un'unica soluzione al termine del collaudo dell'impianto ottenendo un notevole sconto sulla garanzia.

6.2. Il Cliente provvederà ad effettuare il pagamento del corrispettivo entro gg.14 data fattura, per mezzo di bonifico bancario .

6.3. Nel caso di pagamento delle fatture oltre il termine fissato, sono dovuti, senza preventiva messa in mora, gli interessi di mora nella misura di 1% mensile.

6.4. Il Corrispettivo potrà subire un aumento qualora, per ragioni di mercato quali, a titolo esemplificativo e non riduttivo: aumento dei prezzi delle materie prime, dei costi assicurativi e del personale dipendente, l'indice Istat non dovesse compensare integralmente l'effettiva svalutazione. L'aumento non potrà comunque superare un ulteriore 3% rispetto al canone dell'anno precedente.

6.5. In caso di trasloco, spostamento o modifica dell'Impianto da parte del Cliente, l'Imprenditore avrà diritto di adeguare il canone annuale, qualora detti eventi dovessero comportare maggiori costi nella fornitura delle prestazioni di cui alla "Garanzia di Funzionamento" ovvero recedere unilateralmente dalla presente "Garanzia di Funzionamento".

Art. 7. Termini

7.1. Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte del Cliente, esclusi fine settimana e festivi, l'Imprenditore eseguirà un sopralluogo presso l'Impianto con personale qualificato. Se possibile, le relative riparazioni saranno eseguite immediatamente. Qualora non fosse possibile, in relazione all'entità e gravità dei vizi o dei danni riscontrati, l'Imprenditore si impegna ad intervenire entro giorni lavorativi 10 (dieci).

7.2. In caso di forza maggiore i termini sopra indicati saranno prorogati. Sono cause di forza maggiore, in via esemplificativa e non esaustiva:

- indisponibilità dei materiali necessari per la riparazione e/o manutenzione sul libero mercato.
- altri eventi e cause non imputabili all'Imprenditore.

Art. 8 Obblighi del Cliente

8.1. Al Cliente è fatto obbligo di adottare con tempestività tutte le necessarie misure precauzionali, al fine mantenere efficiente l'Impianto, nonché al fine di prevenire eventuali vizi o danneggiamenti, che si sarebbero potuti evitare ovvero ridurre, nell'ipotesi in cui detti accorgimenti fossero stati effettuati.

8.2. Nel caso del verificarsi di un vizio ovvero di un danno materiale, il Cliente ha l'obbligo:

- di informare tempestivamente l'Imprenditore, denunciando l'evento;
- di fornire tempestivamente all'Imprenditore tutte le necessarie informazioni circa l'esistenza o meno di polizze assicurative in essere, che potrebbero direttamente o indirettamente coprire il danno causato all'Impianto, escludendo così l'operatività della presente "Garanzia di Funzionamento" limitatamente ai danni e/o vizi coperti dalle suddette polizze assicurative;
- di osservare le direttive impartite dall'Imprenditore o da i suoi incaricati;

- di conservare le parti danneggiate o distrutte dell'Impianto e di tenerle a disposizione per un'ispezione da parte dell'Imprenditore o da parte dell'assicuratore di quest'ultimo.

Art. 9. Esclusioni

9.1. La presente "Garanzia di Funzionamento" è operativa dal momento in cui sarà redatto il verbale di collaudo dell'Impianto sottoscritto dall'Imprenditore o un suo delegato e dal Cliente.

9.2. la presente "Garanzia di Funzionamento" è esclusa nelle seguenti ipotesi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale termica e suoi malfunzionamenti. Danni e malfunzionamenti delle pedane termiche VARIO dovuti a malfunzionamento di qualsiasi dispositivo della centrale termica.

-danni dovuti a fulmini o sovratensioni o sovracorrenti a danno dell'Impianto.

- danni da eventi nucleari;

- danni da terremoto, frane e cedimenti, inondazioni o eruzioni vulcaniche, nonché quelli verificatosi nelle 24 ore precedenti o successive detti eventi, salvo prova contraria;

- danni da contaminazione intenzionale;

- terrorismo, atti vandalici e furto;

- danni a seguito di provvedimenti assunti dalle Autorità Pubbliche ovvero da parte di Terzi e volti all'eliminazione ovvero riduzione del pericolo causato da atti terroristici e/o di contaminazione intenzionale;

- danni da conflitti armati, guerre civili, sommosse, rivolte o ammutinamenti;

- danni causati a seguito di atti dolosi o comunque coscienti da parte del Cliente ovvero suoi incaricati aventi ad oggetto un uso improprio dell'Impianto, nonché tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria, e che per loro natura avrebbero dovuto essere eseguiti esclusivamente dall'Imprenditore;

- tardiva comunicazione del danno ovvero vizio oltre 3 mesi dal verificarsi dello stesso;

- difetti di natura estetica come graffi, bugne, usura, finitura ecc.;

- costi supplementari per accelerare l'intervento di manutenzione straordinaria da parte dell'Imprenditore ovvero costi sostenuti per riparazioni provvisorie.

- Si concorda che le garanzie fornite dall'Imprenditore sono correlate alle garanzie ed agli obblighi di responsabilità che i produttori/fornitori del prodotto forniscono allo stesso Imprenditore. L'Imprenditore si adopererà affinché la garanzia del produttore/fornitore venga rispettata, ma non potrà essere considerata in nessun modo responsabile, o lo potrà essere limitatamente agli impegni contrattuali da esso personalmente assunti, in caso di non ottemperanza agli obblighi di garanzia del suo produttore/fornitore a seguito di eventi indipendenti dalla Sua volontà come, ad esempio, ma non esaustivamente, fallimento, sospensione temporanea dei suoi obblighi, liquidazione, scioglimento.

9.3. Sono espressamente esclusi dalla "Garanzia di Funzionamento" tutti gli interventi richiesti da parte del Cliente e non giustificati da un cattivo funzionamento dell'Impianto. In detta ipotesi il cliente sarà chiamato al pagamento di tutti i costi di trasferta e quant'altro sostenuti dall'Imprenditore.

9.4. Sono, altresì, espressamente esclusi dalla "Garanzia di Funzionamento" tutti i costi relativi agli interventi che l'Imprenditore dovrà eseguire a causa di tardivo inizio lavori di manutenzione straordinaria ovvero interruzioni dei suddetti lavori imputabili a volontà o colpa del Cliente.

Art. 10. Accesso e misure di sicurezza

Il Cliente è tenuto a concedere all'Imprenditore ed ai suoi incaricati l'accesso all'Impianto, comunicando le eventuali norme di sicurezza vigenti nel sito ove lo stesso Impianto è installato.

Art. 11. Limiti alla Responsabilità dell'Imprenditore

11.1. La responsabilità dell'Imprenditore per danni dovuti a sua colpa nella fornitura delle prestazioni di cui alla presente "Garanzia di Funzionamento", trova il suo limite nella metà del prezzo di acquisto iva esclusa.

11.2. Rimane espressamente esclusa la responsabilità dell'Imprenditore per i danni indiretti.

Art. 12. Prescrizione

12.1. I diritti maturati da parte del Cliente a fronte della presente "Garanzia di Funzionamento" si prescrivono decorsi 24 mesi da quando si è verificato l'evento.

12.2. Nel caso di rifiuto ad adempiere da parte dell'Imprenditore, il diritto del cliente all'adempimento si prescrive decorsi 6 mesi.

Art. 13. Indirizzo e recapito

13.1. Le comunicazioni da parte dell'Imprenditore si intendono validamente recapitate al Cliente, quando sono indirizzate all'ultimo domicilio o referenza noto/a all'Imprenditore.

13.2. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Imprenditore qualsiasi cambiamento di recapito in forma scritta.

Art. 14. Controversie

Per ogni controversia che dovesse nascere tra le Parti, in relazione all'esecuzione della presente "Garanzia di Funzionamento" è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 15. Forma

15.1. Tutte le pattuizioni intercorrenti tra le Parti, anche integrative e modificative alla presente "Garanzia di Funzionamento" dovranno rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, debitamente accettata con espressa sottoscrizione da parte di entrambe.

15.2. Le suddette condizioni generali sono state redatte in duplice copia e le parti dichiarano di averne ricevuto una e di aver preso atto delle condizioni ivi contenute accettandole senza riserve.

Data ____/____/____

Il Cliente _____

Il Cliente dichiara di accettare espressamente, dopo averle lette con attenzione, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 codice civile, le seguenti clausole:

Art. 5. Cause di revoca della "Garanzia di Funzionamento";

Art. 6.3. Quantificazione interessi in caso di tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente;

Art. 6.4. Quantificazione possibile aumento canone annuale;

Art. 11. Limiti nella quantificazione dei danni a seguito della responsabilità colposa dell'Imprenditore;

Art. 12. Prescrizione dei diritti del Cliente a seguito della mancata denuncia dell'evento ovvero del mancato intervento da parte dell'Imprenditore ad eseguire le prestazioni di cui alla "Garanzia di Funzionamento".

Art. 14. Controversie, con riferimento al luogo ove poter radicare le stesse in caso di inadempimento.

Data ____/____/____

Il Cliente _____